

A.S.D. CENTRO EQUESTRE IL SORRISO DI BASSANO

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato con deliberazione consiliare del 01/01/2002

CAPITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- ART. 1 Il presente regolamento, adottato in conformità e nell'ambito delle norme statutarie, ha per oggetto la normativa dell'uso, da parte dei soci, loro ospiti e personale dipendente degli edifici, terreni, impianti ed attrezzature, la determinazione dei criteri per l'applicazione delle quote sociali e di ogni altro aspetto economico e finanziario nonché il procedimento per l'esercizio del potere disciplinare ed i relativi provvedimenti. A tale scopo, copia del presente Regolamento viene consegnata a ciascun socio, oltre che tenuta a disposizione di tutti gli interessati presso la segreteria.
- ART. 2 I soci sono tenuti alla scrupolosa osservazione delle norme dello statuto, del regolamento, nonché delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dal consiglio direttivo.

CAPITOLO II

DELL' ACCESSO ALLA SEDE

- ART. 3 L'accesso al centro nonché l'uso degli impianti ed attrezzature è rigorosamente riservato:
- ai Soci in regola con i pagamenti;
 - ai dirigenti del C.O.N.I. della F.I.S.E. e dell' A.N.T.E., muniti di tessera di riconoscimento;
 - ai Soci di altri Centri o Società con i quali siano in vigore accordi di reciprocità;
 - agli ospiti dei Soci.
- ART. 4 I minori di 14 anni possono frequentare la sede sociale e gli impianti soltanto se accompagnati dai genitori o dal socio senior, i quali sono tenuti alla diretta sorveglianza sempre che il loro comportamento non provochi, a insindacabile giudizio del Consiglio direttivo o dei suoi delegati, molesti e disagio agli altri soci.
- ART. 5 Biciclette, auto e motocicli, devono essere parcheggiate esclusivamente nelle aree al luogo predisposte ed ivi in modo da non arrecare intralcio al transito e parcheggio di altri veicoli .
- ART. 6 E' fatto rigoroso divieto introdurre cani o altri animali non al guinzaglio, in particolare negli edifici, nei piazzali e negli impianti sportivi del centro, nonché radio o similari o comunque oggetti che possano determinare disturbo agli altri soci.

CAPITOLO III

DEI SOCI , DELLE QUOTE SOCIALI E DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO

- ART. 7 I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa a fondo perduto " una tantum" , il cui ammontare viene fissato dal consiglio direttivo di anno in anno per le nuove adesioni. Il consiglio direttivo o il suo delegato non possono concedere la qualifica di socio temporaneo più di 5 volte nell'arco di un anno. I minori accompagnati dai genitori, con le limitazioni previste dall'art.4 del presente regolamento.
- ART. 8 Le quote di iscrizione, per periodi annuali o semestrali , entro il 30 gennaio dell'anno precedente, dal consiglio direttivo.
- ART. 9 Il nuovo socio è tenuto al pagamento della quota di iscrizione all'atto della presentazione della domanda. Qualora la stessa non dovesse essere accolta la somma deve essere restituita entro 15 giorni dalla data della deliberazione consiliare.

- ART. 10 Il pagamento del rinnovo della quota di iscrizione deve essere effettuato entro 15 giorni dalla sua scadenza. In difetto, il socio può essere dichiarato moroso, circostanza che comporta la perdita della qualità di socio e il divieto a frequentare il centro.
- ART. 11 Tutti i pagamenti, sia delle quote di iscrizione sia di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta, devono essere effettuati entro il termine fissato ovvero entro 15 giorni dalla data di emissione della nota di rimborso spese. L'entità delle quote dei rimborsi-spesa e di ogni altra somma comunque dovuta alla Associazione è stabilita al Consiglio direttivo. In caso di ritardo nei pagamenti l'associazione ha facoltà di irrogare una penalità, decorrente dalla data di emissione della nota di rimborso spesa, pari a due punti percentuali in più del tasso bancario applicato agli interessi attivi e di addebitare le eventuali spese amministrative.

CAPITOLO IV

DEGLI OSPITI

- ART. 12 I Soci possono invitare ospiti al Centro sotto la loro personale responsabilità e con le limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dal Consiglio Direttivo.
- ART. 13 Per poter accedere al Centro gli ospiti devono essere accompagnati dal Socio invitante. La stessa persona non può essere invitata a frequentare il Centro, anche da persone diverse, più di 5 volte nel corso dell'anno sociale. Il consiglio Direttivo, o un suo delegato, stabilisce di volta in volta il numero degli ospiti possibile, tenendo conto della capacità ricettiva del momento.
- ART. 14 Al Consiglio Direttivo compete la facoltà di limitare ad alcune ore del giorno ed a determinati periodi la possibilità per i soci di effettuare inviti.

CAPITOLO V

NORME GENERALI

- ART. 15 Tutti devono collaborare affinché negli ambienti sociali regni un clima di cordiale amicizia e di cortesia. Se si verificassero motivi di contrasto tra soci e tra questi e i dipendenti del centro, il Consiglio Direttivo ne deve essere tempestivamente avvertito.
- ART. 16 L'orario di apertura e di chiusura degli impianti può essere variato dal Consiglio direttivo. Tenuto conto della manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'organizzazione di manifestazioni, o di altre cause.
- ART. 17 Tutti i frequentatori del Centro devono porre la massima attenzione a che non siano arrecati danni ai locali, alle attrezzature, alle piante e comunque a tutto quanto fa parte del patrimonio sociale.
- ART. 18 Di qualsiasi danneggiamento dovuto ad incuria o trascuratezza fatto carico ai responsabili. Il Socio ospitante risponde altresì del fatto addebitabile ai propri ospiti. I Soci sono responsabili dei danni comunque ed in qualsiasi occasione procurati ai proprietari o aventi diritto del circondario, sia da lui stesso, dai familiari o suoi invitati. Il Centro Equestre Il Sorriso ha diritto di gestire, od eventualmente di avocare, l'eventuale vertenza con i vicini causata dal Socio il quale dovrà accettare tutte le decisioni e conseguenze.
- ART. 19 E' fatto assoluto divieto:
- di praticare o organizzare giochi o attività o riunioni non autorizzate dal Consiglio Direttivo;
 - di praticare giochi d'azzardo;

- c) di produrre clamori, intemperanze materiali o verbali, od altre manifestazioni non consone al decoro dell'ambiente;
- d) di accendere fuochi nei territori del centro e comprese le zone forestali;
- e) di lasciare in disordine le strutture ed i locali del Centro.

ART. 20 L'associazione non è responsabile del denaro, degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi.

ART. 21 Il centro Equestre Il Sorriso non è responsabile dei danni o incidenti di qualsiasi natura che potessero derivare ai soci o agli ospiti dall'utilizzazione delle attrezzature ed impianti durante le passeggiate in campagna; la permanenza nel Centro e l'utilizzazione di tutti i beni sociali mobili e d immobili vengono quindi effettuate a rischio e pericolo dei frequentatori.

CAPITOLO VI

DELL'USO DEGLI IMPIANTI DELLE ATTREZZATURE

ART. 22 Per i minorenni che montano a cavallo è obbligatorio l'uso del cap.

ART. 23 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di limitare l'uso degli impianti sportivi per rendere possibile:

- la preparazione della propria squadra;
- lo svolgimento di corsi di istruzione;
- lo svolgimento di manifestazioni sportive;

CAPITOLO VII

DEI CAVALLI A PENSIONE

ART. 24 Tutti coloro che intendono portare cavalli di loro proprietà negli impianti del Centro equestre devono chiedere il permesso al presidente "MINNUCCI MAURIZIO". Il socio proprietario può far montare il proprio cavallo da un ospite, per non più di 5 volte nell'arco di un anno, sotto la propria responsabilità, salvo espressa autorizzazione del Consiglio direttivo e del direttore tecnico per quanto di sua competenza.

ART. 25 Il proprietario od il possessore responsabile del cavallo ospite del Centro deve essere socio, così come deve esserlo chi monta abitualmente cavalli non di sua proprietà ma appartenenti a soci di Centro Equestre Il Sorriso. La pensione dei cavalli da diritto ai soci di avere a disposizione a seconda della sua richiesta, box, paddock e servizi che gli saranno assegnati, ed ove necessario ambiati dal consiglio direttivo a suo insindacabile giudizio. Dalla pensione sono escluse le ferrature o rimesse, le prestazioni veterinarie, i medicinali. I soci che trasportano anche temporaneamente i propri cavalli altrove non possono pretendere di riavere i box o i paddock al loro rientro, se non continuando a versare una quota mensile nella misura che il Consiglio direttivo determinerà.

ART. 26 I soci che tengono i cavalli a pensione presso il Centro Equestre Il Sorriso devono corrispondere mensilmente e comunque entro 15 giorni dalla data di emissione delle note rimborso spese, quanto dovuto all'associazione nella misura stabilita dal Consiglio direttivo. Qualora si verificano ritardi abituali, o anche soltanto ripetuti, l'associazione potrà risolvere di diritto il rapporto. In tale ipotesi il socio sarà tenuto, su invito, a portare via il proprio cavallo entro il termine di 10 giorni, previo il pagamento del debito maturato. A garanzia del puntuale pagamento del debito il socio riconosce al Centro Equestre Il Sorriso, a norma dell'art. 2756 c.c. il diritto di ritenzione ed il privilegio sia sul cavallo che sulle cose depositate insieme allo stesso (articoli da selleria ed altro) ed autorizza il Centro Equestre stesso, in caso di mancato pagamento ad avvalersi della procedura prevista dagli articoli 2795, 2797 e 2798 c.c. per la vendita del cavallo o delle cose o per l'assegnazione degli stessi. Si ricorda inoltre che i proprietari dei cavalli ospiti del centro che desiderano andare via sono tenuti ad avvisare la direzione un mese prima ; il mancato avviso comporterà il pagamento del mese corrente. I soci proprietari di cavalli a pensione sono tenuti ad assicurare i propri cavalli per danni contro terzi.

CAPITOLO VIII

DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 27 Ogni infrazione alle norme del presente Regolamento deve essere immediatamente segnalata al Consiglio direttivo che applicherà le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto sociale. Il Consiglio direttivo può prendere provvedimenti disciplinari a carico dei soci che commettano azioni non corrette, disonorevoli, antisportive, non osservino le norme dello statuto o del regolamento o contravvengano alle disposizioni emanate nell'ambito delle proprie attribuzioni dal Presidente e dal Consiglio. I provvedimenti disciplinari possono essere seconda della gravità dei casi:

- a) il richiamo verbale o scritto;
- b) la censura scritta da affiggersi all'albo del Centro equestre;
- c) la sospensione per un determinato periodo dalle attività sociali;
- d) la radazione.

Al socio incolpato è fatta pervenire a mezzo di lettera la contestazione degli addebiti e gli è concesso un termine per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Il Consiglio decide con provvedimento motivato.

ART. 28 I soci accettano di rimettere al Consiglio direttivo del Centro Equestre Il Sorriso la risoluzione di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra di loro per ragioni inerenti all'esercizio dell'attività sportiva o per motivi comunque ad essa consensuali. Il Consiglio direttivo decide dopo aver ascoltato gli interessati un provvedimento concedendo un termine per eventuali deduzioni scritte.

CAPITOLO IX

DELLE COMUNICAZIONI AI SOCI

ART. 29 Tutte le deliberazioni di carattere generale del Consiglio direttivo relativamente a quanto previsto dal presente regolamento, sono comunicate ai soci mediante affissione di avvisi in appositi quadri disposti in un luogo ben visibile della club house. Per le comunicazioni di maggior importanza il Consiglio direttivo invia comunicazione scritta ai soci. In ogni caso devono essere trasmesse per iscritto le comunicazioni personali o riservate. I soci sono tenuti a rilasciare per iscritto alla segreteria il proprio domicilio.